

# GR\_GERICHTE ZF 2004 96 vom 2. Mai 2005

GR Gerichte, 2005-05-02, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr\\_gerichte\\_ZF\\_2004\\_96](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_ZF_2004_96)

FR: GR\_GERICHTE ZF 2004 96 du 2 mai 2005

IT: GR\_GERICHTE ZF 2004 96 del 2 maggio 2005

## Regeste

azione creditoria | OR AG/andere Handelsgesellschaft/Genossenschaft

## Erwägungen

### E. 2

D. e la G. SA sono obbligati a risarcire alla A. SA un importo per mancato conseguimento di utile e per eventuali sottrazioni di versamenti di terzi fissato in base alle risultanze di istruttoria o stabilito dal prudente criterio del giudice. Il tutto per il periodo che va dal 28 luglio 1998 ad oggi. Su detto importo va conteggiato un interesse del 5% a far tempo da oggi.

### E. 3

La tassa di giustizia di fr. 4'500.--, di scritturazione di fr. 925.--, le spese peritali di fr. 8'282.05 e le spese diverse di fr. 566.55, per complessivi fr. 14'273.60, sono a carico degli attori in solido in ragione di 1/8, della A.SA in ragione di 3/8 e del convenuto in ragione di 1/2. Le ripetibili in favore della convenuta G. SA in liquidazione, fissate in fr. 3'000.--, sono a carico degli attori in solido e della A. SA in ragione di 1/2 ciascuno.

### E. 4

1.1 I convenuti D. e G. SA in liquidazione sono obbligati in solido a risarcire alla A. SA un importo fissato dal prudente criterio del giudice per mancato conseguimento di utile dal 28 luglio 1998 fino ad oggi. Detto importo corrisponderà perlomeno all'interesse legale di mora (5%) sulla somma complessiva di fr. 100'000.--. 3. La tassa di giustizia di fr. 4'500.--, di scritturazione di fr. 925.--, le spese peritali di fr. 8'282.05 e le spese diverse di fr. 566.55, per complessivi fr. 14'273.60, sono a carico dei convenuti D. e G. SA in liquidazione in solido. I convenuti D. e G. SA in liquidazione rifondono agli attori fr. 10'000.-- in solido a titolo di ripetibili per la procedura di prima istanza. 3. Protestate spese, tasse e ripetibili per la procedura di seconda istanza." La G. SA in liquidazione ha proposto, con protesta di tasse, spese e ripetibili, la reiezione dell'appello. La Camera civile considera : 1. Dichiarato con proposte formulate il 7 dicembre 2004 contro la sentenza del Tribunale del distretto Moesa del 2 settembre 2004, comunicata il 16 novembre 2004, e debitamente motivato con memoria del 26 gennaio 2005, l'appello adempie i requisiti formali giusta gli art. 218, 219 e 224 cpv. 2 CPC. Di conseguenza è ricevibile in ordine. 2. La G. SA in liquidazione contesta la qualità di azionisti della A. SA degli attori e di conseguenza la loro legittimazione attiva. Gli attori hanno prodotto in fotocopia i certificati azionari ni. da 5 - 9 ognuno per 10 azioni e da 10 - 19 ognuno per un'azione al portatore di fr. 1'000.-- cadauna (atto no. 2.16). I certificati azionari sono stati consegnati al rappresentante degli azionisti il 23 novembre 2000 e dalle ricevute (atti ni. 2.13 e 2.15) risulta che H. è portatore di 10 azioni (certificato no. 5 per le azioni dal no. 41 al no. 50), I. di 12 azioni (certificato no. 8 per le azioni dal no.

71 al no. 80 e certificati ni. 12 e 16 per le azioni ni. 93 e 97), J. pure di 12 azioni (certificato no. 9 per le azioni dal no. 81 al no. 90 e certificati ni. 13 e 17 per le azioni ni. 94 e 98), K. di 13 azioni (certificato no.

#### **E. 6**

azionario della A. SA (atto no. 8.1, allegati 5 e 6a). Quest'importo non è stato investito. Nei bilanci alla fine degli anni 1998, 1999 e 2000 questo prelevamento è stato mascherato con dei fittizi crediti da correntisti CHF e con dei fittizi debiti verso correntisti ITL (atti ni. 2.9, 2.10, 2.11), sicchè la perdita a bilancio al 31 dicembre 2002 ammontava a fr. 102'305.70 (atto no. 5.3). Ciononostante la G. SA ha reputato che i conti annuali del 1998, 1999 e 2000 della A. SA erano conformi alle disposizioni legali e statutarie ed ha raccomandato all'assemblea generale degli azionisti di approvarli (atti ni. 2.9, 2.10 e 2.11). Dirimpetto alle suesposte contingenze di fatto è da rilevare che, come a ragione ha deciso l'istanza precedente, l'appellata per i motivi esposti nelle testè menzionate DTF 129 III 134 consid. 8 e 119 II 255 non può essere tenuta responsabile del danno, che ha subito la A. SA. In effetti il danno è stato causato dagli amministratori e non dall'ufficio di revisione. Certo, con una revisione regolamentare quest'ultimo avrebbe dovuto notare che i bilanci degli anni 1998, 1999 e 2000 non corrispondevano alla reale situazione finanziaria della società. Tuttavia quand'anche esso avesse constatato l'irregolarità e avvisato gli amministratori e l'assemblea generale, il suo comportamento conforme al dovere non avrebbe potuto impedire il danno. Infatti la perdita di capitale sussisteva e gli amministratori ne erano perfettamente a conoscenza. A questo stato delle cose la constatazione e l'avviso del danno da parte dell'ufficio di revisione nulla avrebbero mutato. c) Che la A. SA abbia subito un ulteriore danno non è documentato. Gli appellanti fanno valere che anche l'unico ricavo della società di fr. 24'000.-- sarebbe pure stato prelevato. Sennonché questo utile, conseguito nel 1998, è stato consumato dai costi d'esercizio degli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 (atti ni. 2.9, 2.10, 2.11 e 5.2). Manifestamente gli appellanti confondono questo ricavo di fr. 24'000.-- con un prelevamento di Lit. 24'000'000 dal conto corrente no. M. presso la N. (atto no. 7.16). 4. Gli appellanti hanno chiesto che la G. SA in liquidazione sia obbligata in solido con D. a versare alla A. SA l'importo di fr. 100'000.-- oltre interesse al 5% a far tempo dal 9 settembre 1998. Essi sono dell'opinione che del danno causato dall'amministrazione l'ufficio di revisione sia responsabile alla stessa stregua dell'organo esecutivo. Ma quest'opinione da cui essi muovono è manifestamente sbagliata, poiché il comportamento contrario al proprio dovere dell'organo di revisione, a cui è sfuggito il prelevamento del capitale azionario e la mascheratura

#### **E. 7**

dello stesso con dei fittizi correntisti, non può essere equiparato a quello dell'organo direttivo, che ha causato il danno. La solidarietà non può in nessun caso mettere da parte la provocazione del danno e il dovere dei revisori non basta per coinvolgerli nella causalità dell'origine del danno (Böckli, Schweizerisches Aktienrecht, 3. Aufl., Zürich 2004, pag. 2073, n. 183). Di questa circostanza il legislatore ne ha tenuto conto ed ha stabilito che se più persone sono tenute a risarcire un danno, ognuna di esse risponde solidalmente con le altre, in quanto il danno possa esserle imputato personalmente, tenuto conto della rispettiva colpa e delle circostanze (art. 759 cpv. 1 CO). Agli organi di revisione il danno provocato dalle amministrazioni non può essere ascritto. Loro attribuito può essere unicamente nella misura in cui ad esso avrebbero potuto porre fine tramite un avviso tempestivo e adeguato. Nell'evenienza concreta anche se l'ufficio di revisione avesse notato il danno ad esso non

avrebbe potuto metter fine, poiché s'era già verificato e non era cresciuto. 5. Per i motivi suesposti l'appello dev'essere respinto. Gli oneri processuali e l'indennità a titolo di ripetibili seguono la soccombenza (art. 122 cpv. 1 e 2 CPC).

#### **E. 8**

La Camera civile giudica: 1. L'appello è respinto. 2. I costi della procedura d'appello, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 3'000.-- ed in quella di scritturazione di fr. 120.--, quindi dell'importo totale di fr. 3'120.--, vanno a carico degli appellanti, che rifondono all'appellata un'indennità a titolo di ripetibili di fr. 1'500.--. 3. Comunicazione a:

\_\_\_\_\_ Per la Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Presidente  
L'Attuario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.